



Comune di Amelia


(Insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

**REGOLAMENTO SUGLI
INCARICHI *DI STUDIO, DI RICERCA
E DI CONSULENZA, OVVERO DI
COLLABORAZIONE A SOGGETTI
ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE***

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale

n. 29 del 17.02.2009





Allegato "A"

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI *DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA, OVVERO DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE*

ART. 1 (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ai sensi dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000;

2. **I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale**, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) Incarichi di studio e ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte;

b) Consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.



3. **I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa**, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile;

4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

ART. 2 (Presupposti giuridici)

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere pertinente ai fini istituzionali, perseguiti o perseguibili dall'amministrazione;

b) ogni Capo Settore ha l'obbligo di accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente e deve attestare l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, sia con riferimento ad obiettive carenze nell'organico. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione di conferimento dell'incarico;



c) la prestazione deve avere il carattere della straordinarietà e deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, in base ai requisiti espressi dall'art. 7, commi da 6 a 6 - quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non deve riguardare attività generiche comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente;

d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

2. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un rapporto di collaborazione continuativo;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;

d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;

e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;

g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

h) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività o di concordato preventivo.



3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Capo Settore che ha stipulato i contratti.

ART. 3 (Esclusioni)

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
- b) agli incarichi conferiti ad esperti esterni, in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara, in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
- c) agli incarichi inerenti attività notarili;
- d) a prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi/adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- e) agli incarichi, prestazione d'opera o attività professionali disciplinate in modo specifico da normative di settore o leggi speciali, alle quali si fa esplicito rinvio;
- f) a incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- g) gli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane conferiti ad esperti esterni;
- h) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- i) per gli incarichi occasionali, di breve durata, a commissari di gara o di concorso, nonché per consulenze di natura tecnica o amministrativa conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'Art. 53 del D.Lgs 165/2001;
- j) le prestazioni di servizi di cui agli allegati II A e II B del D.Lgs 163/2006.
- k) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.



ART. 4 (Conferimento degli incarichi)

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Settori che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione e in coerenza con le attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I soggetti, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001 cui possono essere affidati gli incarichi individuali, sono:
 - a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ART. 5 (Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze)

1. Ai sensi dell'Art. 3, comma 56 della Legge 24/12/2007 n. 244 il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, è fissato nel bilancio preventivo di ogni anno, regolarmente approvato.



2. Il limite di spesa, di cui al comma uno, è vincolante.
3. Nelle more dell'adozione della deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio Previsionale, il tetto di spesa rimane fissato dall'ultima deliberazione regolarmente adottata.

Art. 6 (Procedure comparative per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di evidenza pubblica e selezione comparativa, secondo i fini di massima trasparenza e pubblicità.
2. L'Ufficio Competente predispone specifici bandi o avvisi, approvati dai relativi Capo Settori, da pubblicarsi all'albo comunale e sul sito internet istituzionale comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni.
3. Il bando e/o l'avviso deve contenere:
 - a) l'oggetto dell'incarico, il luogo della prestazione, la durata del contratto, il compenso stabilito e tutte le informazioni correlate quali le tipologie e la periodicità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
 - b) l'offerta economica, quando è necessaria alla valutazione delle domande;
 - c) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per essere ammessi alle selezioni;
 - d) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
 - e) la predeterminazione dei criteri per l'assegnazione degli incarichi;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
4. Per le Collaborazioni riguardanti particolari attività e progetti, di natura superiore a tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, l'Amministrazione predispone annualmente, per le tipologie di incarico ricorrenti, specifici bandi o



avvisi pubblici finalizzati a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore, articolati per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.

ART. 7 (Modalità e criteri della selezione)

1. Il Capo Settore dell'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
2. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Capo Settore dell'ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'ente.
3. L'assegnazione dell'incarico avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, dell'eventuale colloquio, dell'offerta economica e delle prove sostenute e dei progetti e proposte presentate, secondo i criteri indicati nel bando o nell'avviso, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
4. Al termine della selezione, la commissione predispone la graduatoria finale di merito, da pubblicare sull'albo comunale e sul sito internet istituzionale.

Art. 8 (Conferimento di incarichi senza procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7, il Capo Settore può, in maniera straordinaria e sotto la propria responsabilità, conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano tassativamente i seguenti casi:
 - a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 6;



- b) una particolare e comprovata urgenza, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione, da motivare espressamente con una relazione scritta dal Capo Settore competente;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità uniche del prestatore d'opera o alle sue esclusive interpretazioni o elaborazioni.
- d) Per incarichi occasionali, quando il corrispettivo globale previsto per la prestazione sia inferiore all'importo di €. 5.000,00

ART. 9 (Forma e contenuto del contratto e validità)

1. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti tutti gli elementi di cui all'art. 2 (*"Presupposti giuridici"*), oltre alle eventuali forme di coordinamento tra il prestatore e l'amministrazione e l'eventuale messa a disposizione da parte del comune all'incaricato di beni strumentali.
2. Ai contratti si applicano le norme degli articoli dal 2222 al 2238 del codice civile.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza con il Comune, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sull'albo comunale e sul sito istituzionale dell'amministrazione stessa.
4. I provvedimenti d'impegno o di autorizzazione e gli atti di spesa superiori a 5 mila euro devono essere inviati alla Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

ART. 10 (Compensi e liquidazione)

1. Il compenso, predeterminato nel bando o nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.
2. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'amministrazione ricava dalla prestazione e viene determinato in base agli indirizzi impartiti ai sensi dell'art. 6 (*"Procedure comparative per il conferimento degli incarichi"*).
3. Per le collaborazioni continuative dovrà essere, ove possibile, parametrato al trattamento economico spettante negli enti locali a professionalità interne analoghe.
4. Per le collaborazioni occasionali il compenso è liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo da parte del responsabile del servizio.



5. Per le collaborazioni continuative il compenso viene erogato in parti uguali con determinate scadenze stabilite in base alla durata complessiva della prestazione (mensili, bimestrali, ecc.).
6. I Responsabili dei Settori che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di studio o ricerca e consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenuti a pubblicare sull'albo comunale e sul sito web del Comune i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Capo Settore o del dipendente preposto.

ART. 11 (Modalità di svolgimento dell'incarico)

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
3. Il comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore, tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
4. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
5. In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
6. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal d.lgs. 196/2003.
7. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

ART. 12 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Capo Settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente, quando la realizzazione dello stesso è correlata a



fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obbiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Capo Settore competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Capo Settore competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Capo Settore competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 13 (Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico)

1. La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto; in caso di collaborazione occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione.

2. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestate dal Capo Settore competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal caso, per le collaborazioni continuative, il compenso viene adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo, mentre per le collaborazioni occasionali l'adeguamento del compenso è soltanto ove la proroga non si dovuta a cause imputabili all'incaricato.

3. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'amministrazione.

ART. 14 (Risoluzione della collaborazione. Penali. Recesso)

1. Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.



2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.
3. E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

ART. 15 (Norme finali)

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni precedenti incompatibili o in contrasto con il presente regolamento.

ART. 16 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato.

